

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi sotto forma di voucher alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi, per l'acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Dotazione finanziaria e ripartizione provinciale.....	5
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
Art. 4 - Beneficiari.....	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità	5
Art. 6 - Progetti e servizi ammissibili	6
Art. 7 - Spese ammissibili.....	6
Art. 8 - Spese non ammissibili	7
Art. 9 – Fornitori dei servizi per l'innovazione	8
Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto	8
Art. 11 - Intensità dell'aiuto	9
Art. 12 - Durata e termini di realizzazione del progetto per l'innovazione.....	9
Art. 13 - Cumulo	9
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	9
Art. 14 – Domanda di incentivo.....	9
Art. 15 - Presentazione della domanda di incentivo	10
Capo V. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO	11
Art. 16 - Avvio del procedimento	11
Art. 17 – Procedimento e istruttoria della domanda	12
Art. 18 - Valutazione tecnica	13
Art. 19 - Concessione dell'incentivo e pubblicazione degli esiti del procedimento	13
Capo VI REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO	14
Art. 20 - Variazioni del progetto	14
Art. 21 - Variazioni soggettive dei beneficiari	15

Capo VII RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO	16
Art. 22 - Rendicontazione	16
Art. 23 – Liquidazione ed erogazione dell'incentivo	18
Capo VIII OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO	19
Art. 24 - Obblighi del beneficiario	19
Capo IX CONTROLLI E REVOCHE	20
Art. 25 - Controlli e ispezioni	20
Art. 26 – Sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione dell'incentivo	20
Capo X DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 27 – Entrata in vigore	21

ALLEGATI

Allegato A - Catalogo dei servizi per l'innovazione

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 11 , comma 3, e 20 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) i criteri e le modalità di concessione a favore delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi di incentivi sotto forma di voucher per l'acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione (di seguito: servizi per l'innovazione).
2. Il catalogo dei servizi per l'innovazione per la cui acquisizione è possibile richiedere l'incentivo è riportato nell'Allegato A.
3. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli incentivi di cui al presente regolamento è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate CCIAA.
4. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 di data 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'articolo 28 "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI".

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) innovazione: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della Pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In

particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

- 1.1 il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
 - 1.2 l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
 - 1.3 l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
- b) piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:
- I) piccola impresa: 0-49 ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate) e max 10 MLN di fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate);
 - II) media impresa: 50-249 ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate) e max 50 MLN di fatturato (tenuto conto delle imprese associate e collegate) o 43 MLN di attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate);
- c) CCIAA competente: la CCIAA nel cui ambito territoriale di competenza è realizzato il progetto per l'innovazione ossia:
- 1.1 la CCIAA di Pordenone-Udine in riferimento al territorio provinciale di Pordenone e in riferimento al territorio provinciale di Udine;
 - 1.2 la CCIAA Venezia Giulia in riferimento al territorio provinciale di Trieste e in riferimento al territorio provinciale di Gorizia;
- d) ente di ricerca: università nonché istituto di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico - costituito secondo il diritto pubblico o privato - o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
- e) impresa in difficoltà: impresa con le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

- f) attivi immateriali gli attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono, oltre che in diritti di brevetto, in licenze, know-how o in altre forme di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 30), del regolamento (UE) n. 651/2014;
- g) imprese del settore manifatturiero e dei servizi imprese che svolgono in sedi situate in Friuli Venezia Giulia attività economica compresa nelle Sezioni da C a U della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) progetto per l'innovazione: complesso di servizi per l'innovazione per la cui acquisizione è presentata la domanda di incentivo.

Art. 3 - Dotazione finanziaria e ripartizione provinciale

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei servizi, di seguito denominate "PMI", aventi i requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli incentivi le PMI aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere registrate presso il Registro delle imprese;
 - b) essere attive;
 - c) avere sede legale o unità operativa, dove è svolta l'attività economica alla quale fa riferimento il progetto oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale;
 - d) non essere impresa in difficoltà;

- e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
- f) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Capo III PROGETTO, SERVIZI, SPESE AMMISSIBILI E FORNITORI

Art. 6 - Progetti e servizi ammissibili

1. Sono ammissibili agli incentivi i progetti che prevedono l'acquisizione di uno o più servizi per l'innovazione elencati all'Allegato A, di seguito denominati "progetti per l'innovazione".
2. I servizi per l'innovazione di cui al comma 1 riguardano attività economiche svolte presso la sede legale o un'unità operativa della PMI beneficiaria sita sul territorio regionale. Qualora i servizi riguardino attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, nella domanda la PMI richiedente specifica la sede legale o l'unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono forniti in via principale.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti per l'innovazione, sono ammissibili le spese, come dettagliate ai commi 2 e 3, per:
 - a) l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
 - b) l'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

2. Con riferimento all'ottenimento, alla convalida ed alla difesa di brevetti e altri attivi immateriali, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la concessione del diritto.
3. Con riferimento all'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione, le spese per consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
 - b) per quanto riguarda i servizi di sostegno all'innovazione, le spese per la fornitura di ricerche di mercato, studi, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione e per l'accesso a banche dati e biblioteche, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi migliorati e/o nuovi.
4. Nell'ambito delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono compresi i contratti di ricerca identificati nell'Allegato A con il codice C3.
5. Sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto per l'innovazione sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, commi 1 e 3, in materia di avvio del progetto per l'innovazione.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle indicate all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;
 - b) viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto;

- c) beni immobili, impianti generali, opere edili;
- d) beni usati;
- e) operazioni di *lease-back*;
- f) scorte;
- g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento della PMI, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di aiuto;
- h) garanzie fornite da istituti bancari o finanziari;
- i) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
- j) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.

Art. 9 – Fornitori dei servizi per l'innovazione

1. I servizi per l'innovazione di cui all'Allegato A possono essere forniti:
 - a) dagli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
 - b) da imprese e da professionisti, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura del servizio per l'innovazione prestato;
 - c) da enti pubblici.
2. La PMI sceglie liberamente sul mercato i fornitori dei servizi per l'innovazione che intende utilizzare per la realizzazione del progetto.
3. Le persone impiegate dai fornitori nell'ambito della realizzazione del progetto per l'innovazione devono avere maturato esperienza nella prestazione dei servizi per l'innovazione contemplati dal progetto.
4. L'esperienza di cui al comma 3 deve essere pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, come indicato nel curriculum vitae di cui all'articolo 14, comma 2. È ammesso il ricorso a personale con esperienza inferiore a trentasei mesi purché svolga attività fino ad un massimo del 50% delle giornate di lavoro complessive previste per la prestazione del singolo servizio per l'innovazione.
5. I servizi di cui all'Allegato A con il codice A1 relativi ad operazioni di Due Diligence Tecnologica e i servizi di cui all'Allegato A con il codice C3 devono essere forniti esclusivamente da un ente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

6. I servizi di cui all'Allegato A con il codice D2 devono essere erogati da fornitori iscritti all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) o da enti pubblici o privati che utilizzano l'apporto specialistico di soggetti iscritti all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale, ai sensi del predetto decreto legislativo 30/2005.

Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite massimo di incentivo concedibile per ciascuna domanda è pari a 20.000 euro.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000 euro.
3. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria della domanda, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 non sono ammesse all'incentivo.

Art. 11 - Intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'incentivo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile.

Art. 12 - Durata e termini di realizzazione del progetto per l'innovazione

1. Ai fini del rispetto dell'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014, il progetto per l'innovazione è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
2. Il progetto per l'innovazione deve essere concluso e rendicontato entro dodici mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
3. L'avvio del progetto per l'innovazione coincide con la data di stipulazione del contratto per la fornitura del servizio per l'innovazione ovvero, in mancanza, con la data della prima fattura o documentazione equipollente. Nel caso in cui l'efficacia del contratto sia stata subordinata dalle parti contraenti alla concessione dell'incentivo, l'avvio del progetto per l'innovazione corrisponde alla data in cui si avvera tale condizione o alla diversa data stabilita dalle parti contraenti. Il progetto per l'innovazione si intende concluso alla data della presentazione della rendicontazione.

Art. 13 - Cumulo

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14 – Domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo, il cui schema è approvato, sentite le CCIAA competenti, con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione, si compone dei seguenti elementi:
 - a) richiesta di concessione dell'incentivo;
 - b) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - c) descrizione del progetto presentato, con specifico riferimento ai servizi per l'innovazione per il cui acquisto è richiesto l'incentivo e descrizione delle spese previste;
 - d) scheda del fornitore del servizio per l'innovazione.
2. Alla domanda di incentivo sono allegati i curriculum vitae delle persone che saranno impiegate dal fornitore per la prestazione del servizio per l'innovazione, sottoscritti dalle persone medesime. Dal curriculum vitae deve emergere, oltre alla durata dell'esperienza maturata nella prestazione del servizio per l'innovazione, anche la posizione ricoperta dalla persona impiegata nell'ambito dell'organizzazione del fornitore, il titolo di studio, la formazione acquisita, le esperienze professionali maturate, le competenze professionali ed organizzative possedute.
3. La domanda di incentivo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

Art. 15 - Presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo è presentata a partire dalle ore 9.00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le CCIAA

competenti, e pubblicato sul sito internet della Regione, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

2. La domanda di incentivo è presentata dalla PMI richiedente alla CCIAA competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui all'articolo 17, comma 1, relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dove la PMI svolge le attività economiche alle quali sono rivolti i servizi per l'innovazione, come indicato dalla PMI richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, primo periodo. Qualora i servizi riguardino attività economiche svolte dalla PMI in più luoghi sul territorio regionale, la domanda è presentata dalla PMI richiedente alla CCIAA competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui all'articolo 17, comma 1, relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa in relazione alla quale i servizi medesimi sono forniti in via principale, come indicato dalla PMI richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo.
3. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al pertinente indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 1. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "dati-cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.
4. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:
 - a) è sottoscritta dal legale rappresentante della PMI e presentata unitamente a copia di suo documento d'identità, oppure
 - b) è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della PMI.
5. Per ciascun avviso la medesima PMI non può presentare più di una domanda di incentivo ai sensi del presente regolamento. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima PMI successivamente alla prima ritenuta istruibile da parte della CCIAA competente. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla CCIAA competente ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.
6. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia alla PMI istante:
 - a) le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1;
 - b) le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello pertinente in conformità all'avviso di cui al comma 1;

- c) le domande presentate dalla medesima PMI successivamente alla prima ritenuta istruibile da parte della CCIAA competente;
- d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
- e) le domande non sottoscritte in conformità a quanto stabilito al comma 5.

Capo V. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 16 - Avvio del procedimento

1. La CCIAA competente comunica alla PMI istante:
 - a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
 - f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la realizzazione e la presentazione della rendicontazione del progetto, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 1, la CCIAA competente può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul proprio sito internet. Tale nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7/2000. Nelle medesime note informative sono riportate le modalità di trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 17 – Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dalla CCIAA competente, tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione a valere su ciascuna articolazione provinciale dello sportello. La CCIAA competente procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità, richiedendo, ove necessario, apposita documentazione.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o elementi non essenziali della stessa risultino incompleti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a bis), della legge regionale 7/2000.
6. La CCIAA competente, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente alla PMI richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 18 - Valutazione tecnica

1. Nel caso in cui l'esame della domanda contenga elementi di particolare complessità tecnica, la CCIAA competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 19 - Concessione dell'incentivo e pubblicazione degli esiti del procedimento

1. A seguito dell'istruttoria, l'aiuto è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.
2. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
3. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
 - a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 12, comma 2, e 22;
 - b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsto dall'articolo 24, comma 3;
 - c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.
4. In sede di concessione sono definite le spese ammissibili e le spese non ammissibili di cui agli articoli 7 e 8.
5. Ai procedimenti contributivi di cui al presente regolamento si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).

Capo VI REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO

Art. 20 - Variazioni del progetto

1. La PMI beneficiaria realizza il progetto per l'innovazione conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'incentivo, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'incentivo possono essere proposte dalla PMI beneficiaria presentando, alla competente CCIAA, una richiesta adeguatamente motivata e

accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso all'incentivo ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
4. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del fornitore del servizio per l'innovazione o del personale dallo stesso impiegato, alla richiesta di variazione del progetto ammesso all'incentivo è allegata la documentazione di cui all'articolo 14, commi 1, lettera d), e 2, nonché relazione atta a evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituito.
5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria.

Art. 21 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
 - a) presenti domanda di subentro;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
 - c) prosegua l'attività della PMI originariamente beneficiaria;
 - d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nella PMI originariamente beneficiaria;
 - e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo alla PMI originariamente beneficiaria.
2. Al fine della valutazione delle condizioni di cui al comma 1, la PMI subentrante presenta domanda di subentro contenente:
 - a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
 - b) richiesta della conferma del provvedimento di concessione dell'incentivo;

- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo;
 - d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
 4. La variazione della dimensione aziendale della PMI beneficiaria successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la rideterminazione dell'incentivo concesso.
 5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti concessi o erogati non sono confermati in capo al subentrante.

Capo VII RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 22 - Rendicontazione

1. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione.
2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni.
3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dalla CCIAA competente unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fanno fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate alla CCIAA competente dal gestore del sistema di PEC della CCIAA competente medesima.
4. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, la PMI beneficiaria presenta, in particolare:
 - a) relazione concernente il progetto per l'innovazione contenente la descrizione delle attività svolte, dei risultati prodotti, dei tempi di attuazione, delle modalità di prestazione del servizio per l'innovazione, con indicazione dell'attività, eventualmente svolta presso la PMI, dai fornitori e dal relativo personale che ha realizzato i servizi;

- b) documentazione a comprova dell'attuazione e dei risultati conseguiti dal progetto, specificatamente in relazione a ciascuna tipologia di servizio per l'innovazione svolto, inclusi eventuali materiali elaborati o acquistati, quali, a titolo meramente esemplificativo ed indicativo:
 - 1.1 copia di analisi e test effettuati;
 - 1.2 copia di contratti di licenza;
 - 1.3 copia di database elaborati/acquistati, licenze *software*;
 - 1.4 copia di documentazione tecnica, *concept*;
 - 1.5 copia di elaborati progettuali, tecnici, linee guida, elenchi, disegni e calcoli;
 - 1.6 copia di manualistica, eventuali procedure operative/processi, regolamenti, specifiche tecniche;
 - 1.7 copia di rapporti di audit, di valutazione, di certificazione e sperimentazione;
 - 1.8 copia di report di analisi e *benchmarking*;
 - 1.9 copia di piani organizzativi e strategici, piani di azione, piani di miglioramento;
 - 1.10 copia di studi, ricerche, prove, mappe;
 - 1.11 copia di studi di fattibilità, compresa l'eventuale modulistica relativa alla partecipazione a bandi;
 - c) copia del contratto stipulato con il fornitore del servizio per l'innovazione o lettera di incarico;
 - d) elenco analitico delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'incentivo, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista dei documenti di spesa pagati e l'indicazione per ciascuno di essi di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e l'importo dell'IVA nei casi in cui questa non risulti recuperabile dal beneficiario;
 - e) copia dei documenti di spesa della PMI beneficiaria, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, inclusi i modelli di pagamento F24 utilizzati dalla PMI per il versamento delle ritenute previdenziali; i documenti di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di incentivo;
 - f) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - g) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti riportati nella rendicontazione.
5. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

6. La CCIAA competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.
7. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:
 - a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e/o scritture contabili del beneficiario da cui si evinca la riconducibilità del pagamento al giustificativo correlato;
 - b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al giustificativo correlato.
8. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o elementi non essenziali della stessa risultino incompleti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
11. In sede di rendicontazione, la PMI beneficiaria attesta:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e h) nonché la propria situazione giuridica in relazione alla lettera f) del comma medesimo;
 - b) se i documenti di spesa sono stati utilizzati per l'ottenimento di altri aiuti pubblici.
12. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, così come previsto all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014, la CCIAA competente assegna il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 23 – Liquidazione ed erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo è liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della CCIAA competente.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 22, comma 10.
3. L'erogazione dell'incentivo avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato alla PMI beneficiaria.
4. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in fase di rendicontazione sono oggetto di controllo a campione successivo alla erogazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Capo VIII OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 24 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti;
 - b) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese e la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per la durata di tre anni dalla data di presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, fatta salva la liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - c) comunicare, fino alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b), le variazioni inerenti i dati anagrafici della PMI, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale o dell'unità operativa, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - d) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'articolo 25.
2. I beneficiari devono mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) e h) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione.

3. Al fine della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tale obbligo fino alla scadenza dello stesso.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 3, la CCIAA competente procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la CCIAA competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Capo IX CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 - Controlli e ispezioni

1. La CCIAA competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Art. 26 – Sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione dell'incentivo

1. L'erogazione dell'incentivo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario oppure nei seguenti casi:
 - a) integralmente, se la rendicontazione non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

- b) integralmente, se a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'aiuto liquidabile risulta inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incentivo concesso;
 - c) integralmente, se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - d) integralmente, nel caso di cui all'articolo 21, comma 5;
 - e) integralmente o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria, nel caso in cui non sia rispettato il termine stabilito per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 10;
 - f) integralmente o in misura parziale a seguito di valutazione istruttoria, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), fermo restando quanto stabilito alla lettera g);
 - g) integralmente, qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 20;
 - h) integralmente, nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), e comma 2.
4. La CCIAA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
 5. L'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
 6. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b).

Capo X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

CATALOGO DEI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE

Sommario

A.1 - STUDI DI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, COMPRESA LA CONSULENZA PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI IN MATERIA	3
B.1 - SERVIZI DI AUDIT	3
B.2 – SERVIZI PER L'INNOVAZIONE DI CONCETTO	3
B.3 – SERVIZI PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	3
B.4 – SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE STRATEGICA.....	3
B.5 – SERVIZI PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO PRODUTTIVO	3
B.6 – SERVIZI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA RESPONSABILITA' AMBIENTALE	4
B.7 – SERVIZI PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE	4
C.1 – SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA RICERCA E SVILUPPO E PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO/PROCESSO PRODUTTIVO	4
C.2 – SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE.....	4
C.3 – SERVIZI DI RICERCA CONTRATTUALE.....	4
D.1 – SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	4
D.2 – SERVIZI A SUPPORTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	5
D.3 – SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE AVANZATA	5

A.1 - STUDI DI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, COMPRESA LA CONSULENZA PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI IN MATERIA

A seconda della traiettoria di sviluppo prescelta, rientrano in tale tipologia i servizi di preparazione e di elaborazione di progetti e documenti per l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione, compresa la partecipazione ai programmi dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici in materia. Gli studi di fattibilità possono includere, per esempio, operazioni di "Due Diligence" tecnologica, finalizzata a valutare il livello di sviluppo e innovatività delle tecnologie utilizzate o da utilizzare in un progetto, oppure la valutazione dei fattori di competitività diretta a valutare il vantaggio dell'impatto (di mercato, economico-finanziario, organizzativo, sociale) del progetto individuato.

B.1 - SERVIZI DI AUDIT

Si tratta di servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un'impresa, sotto il profilo della posizione di mercato, del modello di organizzazione e della tecnologia di produzione, realizzati in stretta collaborazione con il personale e la direzione dell'impresa, utilizzando metodi di audit tecnologico, audit competitivo e strategico, analisi dell'impatto sociale e di stakeholder engagement, analisi dei punti di forza e debolezza (analisi SWOT), valutazione del potenziale innovativo e di crescita dell'impresa.

B.2 - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE DI CONCETTO

Si tratta di servizi per l'innovazione di concetto, ossia servizi finalizzati alla generazione di nuove idee di prodotto e/o di processo, all'esplorazione delle alternative tecnologiche e di design, prima di intraprendere la progettazione concreta e dettagliata (metodi di creatività e problem solving applicati all'innovazione di prodotto/processo; utilizzo di strumenti di customer relationship management per intercettare le esperienze dei clienti; utilizzo di scenari descrittivi di user experience per comprendere i bisogni dei clienti; analisi di customer satisfaction/experience finalizzata a aumentare la fidelizzazione del cliente; metodi cooperativi di sviluppo di idee, relative a prodotti e processi).

B.3 - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Si tratta di servizi di analisi e affiancamento volti ad orientare e supportare le imprese nel cambiamento organizzativo (anche attraverso il confronto esterno tramite benchmarking), con impatto sulle strutture organizzative, sulle procedure interne e sui ruoli aziendali, nonché servizi volti al miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, riguardanti la gestione della qualità e della manutenzione industriale, l'abbattimento dei tempi di attrezzaggio, la programmazione ed il controllo della produzione.

B.4 - SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE STRATEGICA

Si tratta di servizi per decisioni di alleanze, processi di fusioni e acquisizioni, strategie d'integrazione della catena di fornitura, scelte di investimenti diretti all'estero, presidio di nuovi mercati, cambiamento del modello di business.

B.5 - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO PRODUTTIVO

Si tratta di servizi finalizzati alla riduzione dell'incertezza e del rischio associati all'introduzione di nuovi prodotti o servizi, in modo da aumentare la probabilità di successo di mercato, nonché alla definizione e stesura delle specifiche tecniche, alla produzione e gestione della documentazione tecnica, al disegno, al calcolo tecnico ed alla simulazione.

B.6 - SERVIZI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA RESPONSABILITA' AMBIENTALE

Si tratta di servizi finalizzati all'analisi, misurazione e diagnosi dei processi e delle infrastrutture aziendali per l'adozione di soluzioni energeticamente efficienti, nonché servizi finalizzati alla progettazione e introduzione di soluzioni che rendano sostenibile lo sviluppo dell'impresa e ne migliorino le performance ambientali.

B.7 - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE

Si tratta di servizi finalizzati all'analisi e riprogettazione dell'offerta per massimizzare il valore delle risorse e delle competenze disponibili, in grado di identificare la migliore combinazione di prodotti/servizi offerti e target di clientela nonché il modo più adeguato di comunicare il valore offerto tramite strumenti del marketing strategico mediante i quali comprendere le dimensioni di value proposition (strumenti di stakeholder engagement e ricerca sociale per l'analisi delle percezioni sui prodotti/servizi offerti dall'azienda; metodi e strumenti con i quali esplorare i bisogni dei clienti e identificare le soluzioni più efficaci per i clienti più avanzati; strumenti della comunicazione commerciale per la messa a punto del messaggio in grado di stimolare e massimizzare la percezione del valore offerto). Nell'ambito dei servizi di consulenza per l'innovazione commerciale sono ricompresi anche il supporto informativo, consulenziale, gestionale e specialistico all'internazionalizzazione, nonché il supporto per decisioni di alleanze, acquisizioni e investimenti diretti finalizzati al presidio su nuovi mercati.

C.1 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA RICERCA E SVILUPPO E PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO/PROCESSO PRODUTTIVO

Si tratta di servizi orientati alla realizzazione di progetti dettagliati di prodotti e di processi produttivi, inclusi metodi avanzati di progettazione.

C.2 - SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE

Si tratta di servizi quali prove e test, successivi alla progettazione dettagliata, nelle quali i prodotti assumono una configurazione materiale. Includono la definizione e lo studio di rendimenti, le prestazioni e le tolleranze, la prototipazione, anche rapida.

C.3 - SERVIZI DI RICERCA CONTRATTUALE

Si tratta di servizi che si concretizzano nella realizzazione di un'attività di ricerca contrattuale che ha per oggetto l'avvio di un'attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di stretto interesse per l'impresa in collaborazione con un ente di ricerca¹.

D.1 - SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Si tratta di servizi di supporto ai processi di trasferimento tecnologico, finalizzati all'acquisizione di brevetti ed altri diritti. La valorizzazione della proprietà intellettuale include consulenze per la valutazione della proprietà, dagli aspetti relativi alla solidità scientifico-tecnologica, al suo rafforzamento strutturale, all'interesse rappresentato per il mercato. I servizi riguardano inoltre le fasi dell'elaborazione delle strategie di accesso, fornendo supporto per l'individuazione delle soluzioni più convenienti (trading, licensing, ecc.), inclusa la ricerca di partner e investitori.

¹ Per ente di ricerca si intendono università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

D.2 - SERVIZI A SUPPORTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Si tratta di servizi relativi sia alle pratiche amministrative per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti ed altri diritti sia alla valutazione economica del patrimonio immateriale, alla traduzione, all'analisi del contesto tecnico e giuridico per estendere un brevetto o altro diritto nazionale a livello europeo o internazionale e per difendere la validità dello stesso in procedimenti di opposizione.

D.3 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE AVANZATA

Si tratta di ossia servizi finalizzati all'implementazione di sistemi di gestione aziendali secondo gli standard relativi, alle certificazioni ambientali e alla responsabilità sociale, nonché i servizi connessi a schemi certificativi di prodotto.

VISTO: IL PRESIDENTE